

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. OFFERTE-COMMISSIONI-ACCETTAZIONI - Le offerte fatte anche per iscritto dalla F.B.M. - Fornaci Briziarelli Marsciano Spa, in seguito denominata F.B.M., tramite agenti o rappresentanti non sono impegnative, e s'intendono sempre sottoposte all'approvazione della F.B.M. salvo il venduto e per quanto in tempo.

Le proposte (ordini) dell'acquirente conferite sia direttamente che su moduli di commissione F.B.M. tramite agenzie e personale della F.B.M. mentre impegnano l'acquirente fin dall'atto del conferimento, s'intendono per la F.B.M. impegnative soltanto dopo che sono state da essa accettate o con l'inizio di esecuzione e con regolare conferma d'ordine proveniente dalla Sede. La fornitura comprende solo quanto è specificato in tale conferma d'ordine della Sede F.B.M.; ogni altra differente prestazione viene considerata e fatturata a parte.

Non sono ammessi, salvo consenso scritto della F.B.M., la revoca e/o l'inadempimento di ordini e/o di contratti. Trascorsi i termini di consegna senza che l'acquirente abbia provveduto al ritiro dei quantitativi contrattuali è facoltà della F.B.M. di stornare la parte non ritirata, salvo il suo diritto ai danni.

2. PREZZI-PAGAMENTI -La proprietà delle forniture passa all'acquirente solo con il pagamento dell'intero prezzo pattuito, senza che possa essere sollevata eccezione di sorta, dovendosi intendere la vendita effettuata sotto condizione dello effettuato integrale pagamento.

E' facoltà della F.B.M. di aumentare nel corso dell'esecuzione del presente contratto, i prezzi dei materiali che risulteranno ancora da consegnare qualora:

a) si riscontrassero rispetto al momento dell'accettazione dell'ordine aumenti del costo dei combustibili, dell'energia elettrica e della manodopera.

b) si riscontrassero aumenti nel costo delle armature metalliche e di tutti gli altri accessori compresi nella fornitura del materiale della F.B.M.

I pagamenti debbono essere sempre eseguiti presso la sede della F.B.M..

Tale obbligo rimane fermo anche nel caso in cui sia stata pattuita la emissione di tratte.

Sui ritardi dei pagamenti decorrono, dalla data della scadenza, di pieno diritto e senza nessuna costituzione in mora gli interessi di mora ex. D.Lgs 231/02.

L'inadempimento dei pagamenti nella forma e nel termine convenuti autorizza la F.B.M. alla immediata sospensione della fornitura. Qualsiasi contestazione che dovesse derivare per qualunque motivo non darà diritto all'acquirente di sospendere il pagamento delle somme dovute alla F.B.M. Lo sconto per la pronta cassa va sempre conteggiato sull'importo della fattura al netto del nolo e tasse di qualsiasi natura.

2.1 FIDO Le parti concordano che sussiste un'esposizione debitoria massima (di seguito anche Fido) indicata sul fronte della commissione. Nel caso in cui l'acquirente dovesse superare il limite di detta esposizione, la FBM potrà validamente interrompere la fornitura anche di materiale già ordinato, in attesa che l'acquirente rientri nel limite di fido concordato.

In tal caso l'acquirente non potrà in alcun modo pretendere le consegne, né avanzare richieste risarcitorie connesse all'interruzione della fornitura.

In caso di insolvenza duratura, la FBM potrà ritenere risolto il contratto sorto in forza della commissione e interrompere definitivamente la fornitura del materiale ordinato.

Qualora in commissione sia indicato un Fido diverso da quello standard (2.500 Euro), la FBM SpA, si riserva la facoltà di accettare tale variazione mediante comunicazione scritta al Cliente.

L'eventuale inizio delle forniture di parte del materiale in esecuzione dell'ordine recante un fido non standard, non equivale ad accettazione della modifica del fido, che dovrà, come sopra menzionato, necessariamente essere approvata mediante comunicazione scritta.

3. PESI, DIMENSIONI, FORMA E UNIFORMITA' DEL COLORE DEI MANUFATTI - Le indicazioni dei pesi, le illustrazioni della forma e le dimensioni dei ns/ materiali e manufatti contenuti nei ns/ cataloghi, listini computi metrici, ecc. si debbono ritenere solamente approssimative. Non si garantisce l'uniformità del colore. Nelle dimensioni del materiale sono ammesse le tolleranze d'uso (vedi norme d'accettazione UNI e sezioni ANDIL). Nelle commissioni di tavelloni in cui non sia specificato il taglio, verrà spedito il taglio disponibile al momento del carico.

I prodotti formati a mano, data la particolarità della lavorazione, presentano dei criteri di accettazione diversi da quelli dei prodotti estrusi. In particolare la colorazione del materiale non è vincolante, ma rappresenta la tonalità alla quale dovrà attenersi il più possibile il produttore.

4. CONSEGNE, RISCHI E RESPONSABILITA' - Il termine di consegna non decorrerà mai né dalla data del conferimento né dalla accettazione dell'ordine, ma unicamente dal momento in cui verranno posti a disposizione della Sede della F.B.M. e definiti, tutti gli elementi indispensabili all'esecuzione del contratto con tutti i dati all'uopo occorrenti. In caso di termine fisso riferito a calendario, questo s'intenderà prorogato in un periodo di tempo eguale a quello della eventuale ritardata notificazione alla Sede della F.B.M. dei suddetti elementi definiti, rispetto alla data di accettazione dell'ordine. La consegna del materiale s'intende sempre eseguita, ad ogni effetto di legge, franco stabilimento di produzione e ogni responsabilità della F.B.M., anche civile, cessa con l'eseguito carico in stabilimento. Ne consegue che il materiale viaggia a rischio e pericolo nonché sotto la responsabilità civile dell'acquirente anche se la vendita è stata convenuta franco destino. La F.B.M. non risponde di eventuali avarie, rotture, ammanchi e danni ai terzi, anche se per asserito difetto di reggiatura o carico. Ed in particolare per lo scarico ed il sollevamento al piano d'impiego dei pacchi reggiati e/o pannelli in laterocemento e lastre tralicciate e per l'uso delle forche l'acquirente sarà tenuto a rispettare le norme di sicurezza in vigore.

Gli elaborati tecnici che accompagnano le forniture (Schemi di montaggio, computi, ecc.) non implicano alcuna responsabilità della F.B.M. in ordine all'esecuzione delle Opere cui sono destinati.

Detti elaborati vengono rilasciati unicamente a scopo indicativo, ad uso esclusivo del progettista al quale l'acquirente deve sottoporli per l'approvazione. L'acquirente si obbliga a non passare ad esecuzioni in parte o in tutto detti elaborati ove non abbiano ottenuto preventivamente tale approvazione.

L'acquirente dichiara che la posa in opera del materiale acquistato e consegnato viene effettuata anche per quanto concerne il rispetto della normativa edilizia - urbanistica ad esclusiva responsabilità sua e delle persone alle quali ha affidato la direzione e la esecuzione dell'opera restando del tutto estranea la F.B.M. da qualsiasi altra attività che non sia la fornitura del materiale.

Segnalazioni di eventuali difetti della merce dovranno pervenire alla F.B.M. entro 8 giorni dalla consegna, sotto pena di decadenza. Le eventuali sostituzioni del materiale che la F.B.M. riconosca difettoso saranno fatte ad esclusivo suo giudizio e per i soli materiali in contestazione senza che l'acquirente possa accampare indennizzi o altre pretese di sorta, per eventuali ritardi, per spese di mano d'opera, trasporto ed altro relativi ai materiali stessi.

La fattura si intenderà definitivamente approvata trascorsi 15 giorni dalla sua data.

5. VIZI E DIFFORMITA'

L'acquirente si obbliga a controllare la merce acquistata onde qualsivoglia denuncia o reclamo sulla quantità o qualità dei prodotti deve giungere direttamente alla sede legale della F.B.M., pena di decadenza, entro otto giorni dalla data di consegna; in mancanza la merce si intende accettata definitivamente senza eccezioni.

Non si riterranno valide contestazioni effettuate a soggetti terzi (a titolo esemplificativo e non esauritivo Agenti, dipendenti....)

Eventuali resi, verificata la perfetta integrità di imballaggio e materiale e solo dopo l'approvazione della direzione, potranno essere ripresi al massimo al 50% del valore.

L'acquirente rinuncia espressamente ad ogni azione risarcitoria e/o di contestazione relativa alla uniformità del colore del materiale acquistato dalla FBM, nonché eventuale differenza di colorazione del prodotto rispetto al campione. Uniformità peraltro non garantita dalla venditrice.

La F.B.M. non risponde dell'uso che l'acquirente farà della merce ed è altresì estranea al risultato, alle imperfezioni ed alle alterazioni del colore del materiale che andassero a sorgere a seguito della posa in opera ed in particolare per l'uso di idrorepellenti ed additivi aggiunti alle malte

6. ARMATURE E MATERIALI ACCESSORI - Nella circostanza di forniture comprendenti anche materiali da provvedersi presso terzi, con particolare riguardo all'armatura metallica per le strutture F.B.M. compresi i diversi accessori, la responsabilità della F.B.M. e i suoi impegni si intendono subordinati alla regolare e tempestiva esecuzione dei contratti da parte delle Ditte che forniscono alla F.B.M. tali materiali ed accessori ed inoltre subordinati alle condizioni di vendita contrattuali e consuetudinarie delle Ditte fornitrici, con tutte le relative riserve, vincoli, limitazioni di garanzia, ecc. anche se il prezzo di tali materiali è cumulativo con quello dei prodotti F.B.M.

Le forniture delle armature metalliche e degli accessori sono in particolare subordinate alla possibilità di normale approvvigionamento, e mai per esso, i termini di consegna potranno essere considerati impegnativi per la F.B.M. La F.B.M. si riserva il diritto di variare il diametro e la lunghezza delle armature metalliche relative alle proprie strutture, come pure di variare eventuali accessori, in rapporto alle disponibilità ed alle possibilità di rifornimento con conseguenti eventuali aumenti di prezzo a carico del committente.

7. MANUFATTI PREFABBRICATI - I manufatti non rientranti nelle serie normalizzate illustrate nei cataloghi della F.B.M. vengono approntati solo in base ad un preciso programma di consegna lottizzate da concordarsi all'atto del perfezionamento del contratto. Ogni eventuale variante o posticipazione nelle date di consegna per i singoli lotti di manufatti dovrà essere comunicata alla F.B.M. con almeno 15 giorni di anticipo; ove tale termine non sia rispettato l'acquirente è obbligato a ritirare i manufatti approntati, nei termini originariamente stabiliti. Se la F.B.M. ha già prodotto i manufatti, l'acquirente è obbligato a ritirare i manufatti nei termini originariamente stabiliti anche nel caso di comunicazione tempestiva.

In difetto, la F.B.M. è autorizzata a emettere fattura per i manufatti approntati come se, a tutti gli effetti, il materiale fosse stato consegnato ed addebitare inoltre all'acquirente un indennizzo forfettario per ingombro piazzali e capannoni per eventuale manovalanza per spostamenti in ragione di euro 5,00 la Tonn.

Non si risponderà inoltre per gli eventuali deterioramenti derivanti da prolungata sosta.

Per tutti i prodotti prefabbricati non normalizzati i termini di consegna non potranno mai essere inferiori a 15 gg dalla data di accettazione dell'ordine e se stabiliti inferiormente si considereranno ipso iure di 15 gg dalla data di accettazione. Per la tipologia dei solai a lastre tralicciate in C.A.O. con polistirolo (REI), il cliente dovrà provvedere ad effettuare gli opportuni sfoghi delle sovrappressioni (in ottemperanza a D.M. 16/02/2007- UNI 9502).

8. TRASPORTI E SCARICO - Ribadito che ogni responsabilità riguardante la consegna s'intende cessata per la F.B.M. con il carico del materiale presso lo stabilimento qualora il trasporto sia effettuato da automezzo non inviato dall'acquirente, il trasporto stesso sarà eseguito sin dove la strada è accessibile al mezzo impiegato. L'acquirente sottoscrivendo la presente commissione e non fornendo alcuna precisazione scritta sulla accessibilità del proprio cantiere sottintende che sia possibile eseguire la consegna con autotreno e si assume ogni responsabilità e danno che possa derivare alla F.B.M., in caso contrario. L'acquirente, in ogni caso, per automezzi non propri, s'impegna a eseguire lo scarico entro due ore dall'arrivo di carichi completi ed in proporzione per carichi inferiori. Rispondendo, per tempi superiori, del costo della relativa sosta dell'automezzo. Lo scarico deve intendersi sempre a cura dell'acquirente anche quando sia stato richiesto il trasporto con automezzo fornito di gru, in quanto tale attrezzatura deve intendersi facilitativa delle operazioni di scarico del materiale e non esime l'acquirente dal fornire assistenza e mano d'opera integrativa, ma indispensabile per l'operazione stessa. Qualora l'acquirente o chi per esso nel cantiere destinatario della merce, non sia in grado di provvedere all'operazione di scarico, per qualsiasi ragione, si intenderà responsabile dei danni causati alla F.B.M. per l'esecuzione del trasporto, della sosta in cantiere dell'automezzo e della mancata consegna. Il prezzo dei trasporti, comunque effettuati, è in relazione alle condizioni e tariffe in vigore al conferimento della commissione, ogni aumento che per qualsiasi causa potesse verificarsi nel corso della fornitura sarà a carico dell'acquirente anche se i materiali sono venuti franco arrivo o cantiere. Eventuali ritardi nelle consegne dovuti a deficienze dei servizi di trasporti non sono imputabili per nessuna ragione alla F.B.M.. Le eventuali rotture del materiale sono tollerate dall'acquirente nel limite del 4% della quantità consegnata.

9. RISERVATO DOMINIO

È convenuto il patto di riservato dominio.

Pertanto in caso di inadempimento e/o insolvenza dell'acquirente la ditta venditrice avrà diritto a recuperare il materiale e a riportarlo presso la propria sede senza necessità di ulteriore autorizzazione, anche se la merce si trovasse su suolo di terzi.

10. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE CONVENZIONALE DEL DANNO

Nel caso di vizi occulti emersi dopo la posa in opera, tempestivamente denunciati nei termini di decadenza ed espressamente riconosciuti dalla venditrice, quest'ultima sarà tenuta al risarcimento del danno da effettuarsi con fornitura di altro materiale in sostituzione di quello difettoso o con la corresponsione del suo valore, oltre ad un indennizzo, onnicomprensivo di qualsiasi altro danno, pari al 10% del prezzo pagato per i materiali difettosi ed in ogni caso non superiore ad € 2.000,00.

Questa clausola è stata oggetto di discussione e di specifico accordo tra le parti con piena adesione da parte dell'acquirente che con la doppia sottoscrizione ne conferma la validità e l'efficacia.

11. FORO COMPETENTE

Le parti stabiliscono che foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero derivare dal presente contratto, comprese azioni di rivalsa da parte del cliente, è il tribunale di Spoleto.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti potranno essere utilizzati dal titolare del trattamento, società Fornaci Briziarelli Marsciano Spa con sede in via XXIV Maggio Marciano (PG), per le finalità espresse nella informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento Eu 679/2016 e disponibile al sito www.fbm.it.

13. CONDIZIONI DIVERSE

Qualsiasi deroga alle suindicate condizioni di vendita non sarà dalla F.B.M. riconosciuta se non confermata per iscritto dalla sua Sede.